

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Corso Integrato di Medicina Legale

Il consenso dell'avente diritto

Prof. Pierluca Zangani



ART. 13 COSTITUZIONE ITALIANA

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi o modi previsti dalle legge ...

Art. 32 della Costituzione Italiana

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 50 Codice Penale
(Consenso dell'avente diritto)

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

In assenza del consenso, l'intervento sanitario è giustificato soltanto dalla sussistenza delle condizioni di cui allo stato di necessità.

Art. 54 c.p. (stato di necessità): "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un grave danno alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo ...".

A parte i casi di stato necessità, l'attività sanitaria viene ad essere legittimata unicamente dal consenso esplicitamente prestato dal paziente che:

- Sia stato correttamente ed esaurientemente informato;
- Sia maggiore di età;
- Si trovi in condizioni psico-fisiche e culturali tali da comprendere la propria malattia, le informazioni trasmesse, le possibili opzioni rappresentate e sia in grado di valutare oggettivamente la situazione in cui si trova.

Non possono esprimere un valido consenso:

- Soggetti in coma;
- Malati psichiatrici (se privi della capacità di intendere e di volere);
- Coloro che non sono in grado di controllare efficacemente la propria emotività;
- Interdetti;
- Minori.

Il consenso esplicito viene di solito raccolto su di un modulo prestampato, in cui è riassunto tutto il contenuto dell'informativa fornita al paziente e sono indicate le opzioni che gli vengono rappresentate. Il documento reca la data in cui è stato stilato, la firma del medico che eseguirà il trattamento e quella del paziente. Viene allegato alla cartella clinica.

Il consenso si dice implicito (tacito, presunto) quando è la stessa condotta del paziente a provare la sua libera scelta, ed è valido in particolare nei casi di attività sanitaria di routine, sostanzialmente priva di rischi.

Altre caratteristiche del consenso

- Autenticità: deve provenire da chi è titolare del diritto e deve essere manifestato in modo inequivoco e certo;
- Libertà: vi deve essere assenza di qualsiasi condizionamento;
- Assenza di vizi: basato sulla buona fede di sanitario e paziente, proveniente da persona capace di esprimerlo, deve riguardare un bene disponibile, deve essere basato su corretta informazione;
- Specificità: vi deve essere un atto esplicito di adesione per ogni prestazione sanitaria non esente da rischi;
- Revocabilità: il consenso può essere sempre ritirato.

Peculiarità dell'informazione

L'informazione al malato deve essere:

- Semplice
- Personalizzata;
- Esauriente;
- Veritiera;
- Non allarmistica;
- Sorretta in ogni caso dalla speranza

L'informazione a terzi è ammessa soltanto quando specificamente autorizzata dal paziente.

Esiste anche un diritto a non essere informato: in questo caso il malato dovrà indicare una persona di sua fiducia alla quale vengano fornite tutte le informazioni del caso.

L'informazione dovrà riguardare non solo i rischi del trattamento da intraprendere, ma anche i rischi correlati al mancato trattamento.

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

(18 maggio 2014)

Art. 33 (informazione e comunicazione con la persona assistita): il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un'informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel percorso di cura. Il medico adegua la comunicazione alle capacità di comprensione della persona assistita e del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e reattività emotiva dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di speranza. Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell'informazione e la volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione, riportandola nella documentazione sanitaria. Il medico garantisce al minore elementi di informazione utili perché comp'renda la sua condizione di salute e gli interventi diagnostico-terapeutici programmati, ai fine di coinvolgerlo nel processo decisionale.

Art. 34 (informazione e comunicazione a terzi): L'informazione a terzi può essere fornita previo consenso esplicitamente espresso dalla persona assistita, fatto salvo quanto previsto all'art. 10 e all'art. 12, allorchè sia in grave pericolo la vita del soggetto stesso o di altri. Il medico, in caso di paziente ricoverato, raccoglie gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.

Art. 35 (consenso e dissenso informato): l'acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile. Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato. Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall'ordinamento e dal codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull'integrità psico-fisica. Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.

Art. 36 (assistenza d'urgenza): Il medico assicura l'assistenza indispensabile in condizioni di urgenza e di emergenza, nel rispetto delle volontà se espresse o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se manifestate.

Art. 37 (consenso o dissenso del rappresentante legale): Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce dal rappresentante legale il consenso o il dissenso informato alle procedure diagnostiche e/o agli interventi terapeutici. Il medico segnala all'autorità competente l'opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto necessario e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.